

-----STATUTO-----

Art.1 Denominazione-----

E' costituita la Fondazione denominata:-----
 Fondazione Theodora Organizzazione Non Lucrativa di Utilità-
 Sociale o in breve-----

-----Fondazione Theodora ONLUS-----

La Fondazione, nell'orientamento della propria attività, si
 ispira e riconosce come guida fondamentale i principi ideali
 e di azione contenuti nello Statuto della Fondation THEODORA-
 con sede in Place de la Gare, 1 - 1180 AUBONNE e uffici in-
 Chemin des Mouettes, Centre du Bief, 1027 LONAY (Confedera-
 zione Elvetica) e che si allega sub. "1" al presente Statu-
 to.-----

Art. 2 Scopo-----

La Fondazione non ha finalità lucrative, persegue esclusiva-
 mente finalità di solidarietà sociale e svolge la propria o-
 pera nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, -
 dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, dell' istruzio-
 ne e della formazione.-----

In particolare la Fondazione ha per scopo di portare sollie-
 vo morale e psicologico ai bambini psicologicamente svantag-
 giati in ragione del ricovero degli stessi in strutture o-
 spedaliere mediante l'organizzazione di animazioni umoristi-
 che e di altro tipo a loro esclusivo beneficio.-----

La Fondazione si propone di fornire ai bambini l'assistenza-
 umana e psicologica necessaria per affrontare serenamente la
 terapia e la cura nell'ambito delle strutture ospedaliere
 che li ospitano.-----

Per conseguire lo scopo la Fondazione potrà curare la forma-
 zione di animatori qualificati che opereranno in stretta-
 collaborazione col personale medico, paramedico e con le fa-
 miglie dei bambini ricoverati nell'ambito ospedaliero.-----

Al fine di perseguire il suo scopo la Fondazione potrà ac-
 cettare lasciti e donazioni, il tutto anche mediante la pro-
 mozione di occasionali raccolte pubbliche di fondi effettate
 in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di-
 sensibilizzazione.-----

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diver-
 se da quelle di cui sopra o comunque diverse da quelle pre-
 viste dall'art. 10, lett. a) del Decreto Legislativo 4 di-
 cembre 1997 n. 460.-----

La Fondazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente-
 connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie in quanto
 integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal Decreto-
 Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e
 integrazioni e comunque in via non prevalente.-----

La Fondazione svolgerà la propria attività in ambito nazio-
 nale.-----

Art. 3 Patrimonio-----

Il patrimonio iniziale della Fondazione é stabilito in EURO-77.425,90 (settantasettemilaquattrocentoventicinque virgolanovanta) pari a Lire 149.917.448 (centoquarantanovemilioni--novecentodiciassettemilaquattrocentoquarantotto) come indicato nell'atto costitutivo, del quale il presente statuto é parte integrante.

Tale patrimonio potrà essere accresciuto da eredità, legati e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata a quel fine per deliberazione del Consiglio Direttivo.

Spetta al Consiglio direttivo decidere gli investimenti del patrimonio.

I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata in suo aumento, ivi compresi i contributi pubblici o privati e i proventi di iniziative promosse dalla Fondazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Se necessario per il conseguimento del suo scopo, la Fondazione può alienare i beni conferiti in patrimonio investendo il ricavato in titoli o altri beni mobili o immobili, purché fruttiferi, destinati a patrimonio.

Art.4 Sede

La sede della Fondazione é in Milano, Via Mascheroni, 29.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie, succursali ed uffici in genere anche di natura amministrativa.

Art. 5 Organi

Sono Organi della Fondazione:

- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 6 Consiglio Direttivo

La Fondazione é retta da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri, che restano in carica a vita, salvo quanto previsto ai successivi punti.

I primi componenti del Consiglio direttivo sono nominati dal Fondatore.

Qualora uno dei Consiglieri venga a cessare dalla carica la nomina in sua sostituzione verrà effettuata dagli altri Consiglieri in carica all'unanimità, che dovranno effettuare la loro scelta tra una rosa di nominativi che verrà loro sottoposta dalla Fondation Theodora.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare all'unanimità dei consiglieri in carica la modifica del numero dei componenti il Consiglio direttivo.

Cessano automaticamente dalla carica i Consiglieri che rinunziano al loro mandato e/o che cessino il loro rapporto di collaborazione con la Fondation Theodora o con la UBS sostenitrice della Fondation Theodora.

Art. 7 Convocazione e deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno per l'ap-

provazione del rendiconto dell'anno precedente e tutte le volte che il suo Presidente o la maggioranza dei suoi membri lo ritengono necessario.

La convocazione delle riunioni del Consiglio è disposta dal Presidente mediante invito scritto, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, spedito anche via fax, o posta elettronica, ai Consiglieri ed ai Revisori dei Conti, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite in prima convocazione con la metà più uno dei Consiglieri e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Consiglieri intervenuti e le relative deliberazioni sono valide se prese a maggioranza dei voti presenti, a votazione palese.

Art. 8 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio è investito di ogni e più ampio potere in ordine all'amministrazione della Fondazione e del patrimonio e all'impiego delle rendite e di ogni altra risorsa in conformità allo scopo della Fondazione.

Esso determina come realizzare tale scopo in accordo con le linee guida della Fondation Theodora.

Il Consiglio delibera inoltre su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Presidente.

Il Consiglio può delegare le proprie attribuzioni o affidare particolari funzioni a uno o più dei suoi membri.

Art. 9 Presidente

Il Presidente è eletto fra i Consiglieri del Consiglio stesso, dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

Il Presidente, o chi ne fa le veci, è investito della rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente con la firma congiunta di uno dei Consiglieri ha il potere di compiere qualsiasi atto di ordinaria amministrazione inerente alla gestione amministrativa, ivi compresa la stipulazione di negozi, il compimento di atti relativi ai rapporti con le banche (apertura di conti correnti, versamenti, prelievi, ecc.), di utilizzazione delle disponibilità liquide, di stipulazione di contratti di affitto e di lavoro dipendente, autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa, di rilascio di quietanze ecc., nonché il potere di delegare a uno o più procuratori in tutto o in parte i poteri a lui spettanti.

Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione dell'attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento amministrativo, provvede a dar corso alle deliberazioni del Consiglio e, per quanto concerne i rapporti con le Autorità Tutorie, adotta in caso di urgenza ogni provvedimento, anche di competenza del Consiglio, che ritenga opportuno, riferendo nel più breve termine al Consiglio stesso.



Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio, ne dirige le discussioni e sovrintende alla verbalizzazione delle deliberazioni.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, il più anziano dei Consiglieri ne fa le veci, anche per quanto riguarda l'assunzione della Presidenza delle riunioni.

La sottoscrizione del Consigliere Anziano attesta di per sé l'assenza e l'impedimento del Presidente.

Art. 10 Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi che nominano al loro interno il Presidente del Collegio stesso e da due membri supplenti tutti iscritti all'albo dei Revisori Contabili.

I membri del Collegio dei Revisori sono nominati dal Consiglio Direttivo, fatta salva la prima nomina in sede di costituzione della Fondazione che viene effettuata dal Fondatore.

I componenti del Collegio restano in carica un triennio e sono rieleggibili.

I componenti del Collegio devono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo e la loro assenza ingiustificata per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica.

Al Collegio dei Revisori deve essere sottoposto dal Presidente del Consiglio Direttivo il rendiconto annuale almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio convocato per l'approvazione del rendiconto stesso.

Al Collegio dei Revisori compete il controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione e la predisposizione della propria relazione ai rendiconti consuntivi e preventivi formati dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 Compensi

Al Presidente e agli altri membri del Consiglio Direttivo sarà riconosciuto unicamente il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo può determinare particolari compensi per specifici incarichi relativi ad attività non connesse alla carica, il tutto nei limiti indicati dall'art. 10, sesto comma, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Al Collegio dei Revisori dei Conti saranno attribuiti gli emolumenti nella misura minima di legge.

Art. 12 Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio termina il 31 dicembre 1999.

Il rendiconto, predisposto a cura del Presidente del Consiglio Direttivo e verificato dal Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

finanziario.-----
Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere im-
piegati esclusivamente per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.-----
Gli utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capi-
tale non potranno essere distribuiti, neanche in modo indi-
retto, durante la vita della Fondazione, salvo che la desti-
nazione o distribuzione non siano imposte dalla Legge o sia-
no effettuate a favore di altre ONLUS che per Legge, statuto-
o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttu-
ra.-----

Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 25 del
Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.-----

Art. 13 Modifiche statutarie-----

Le modifiche del presente statuto possono essere deliberate-
dal Consiglio Direttivo con la presenza di almeno i tre-
quarti dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggio-
ranza dei presenti. Per deliberazioni relative alla modifica-
dello scopo e allo scioglimento della Fondazione è necessa-
rio il voto favorevole di tutti i Consiglieri in carica.-----

Art. 14 Estinzione-----

La Fondazione si estingue nei casi previsti dall'art. 27-
c.c..-----

L'estinzione della Fondazione può avvenire anche a seguito-
di delibera del Consiglio Direttivo adottata all'unanimità.--
In caso di estinzione della Fondazione il Consiglio Diretti-
vo nomina uno o più liquidatori i quali provvederanno a li-
quidare il patrimonio e a devolverlo ad altre Organizzazioni-
Non Lucrative di Utilità Sociale o a fini di pubblica utili-
tà, sentito l'Organo di controllo di cui all'art. 3, comma-
190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa de-
stinazione imposta dalla Legge vigente al momento dello-
scioglimento.-----

Art. 15 Legge applicabile-----

Per quanto non contemplato dal presente Statuto vigono le-
disposizioni del codice civile della Repubblica Italiana.----

F.to ANDRE' POULIE-----

F.to RIGAMONTI MARZIA-----

F.to SIMONA di BIASE-----

F.to ANNA PELLEGRINO-----

